



COMUNE DI BASTIGLIA
PROVINCIA DI MODENA



ADEGUAMENTO ALLE RISERVE E DECISIONI SULLE OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA PROVINCIA DI MODENA

ADOZIONE: Del. C.C. n. 18 del 25/07/2013

APPROVAZIONE: Del. C.C. n. 3 del 03/04/2014

progetti & ricerche
Oikos
Urbanistica Architettura Ambiente

APRILE 2014



COMUNE DI BASTIGLIA
PROVINCIA DI MODENA

PSC

ADEGUAMENTO ALLE RISERVE E DECISIONI SULLE OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA PROVINCIA DI MODENA

ADOZIONE: Del. C.C. n. 18 del 25/07/2013

APPROVAZIONE: Del. C.C. n. 3 del 03/04/2014

Il Sindaco
Sandro FOGLI

Il Segretario Comunale
Gianluigi Rossetti

Progettista responsabile:

Roberto Farina (OIKOS Ricerche Srl)

Gruppo di lavoro OIKOS Ricerche:

Alessandra Carini (coord. operativo)

Francesco Manunza

Rebecca Pavarini, Antonio Conticello (S.I.T.),

Diego Pellattiero

Collaboratori:

Roberta Benassi (cartografia, elaborazioni
S.I.T.), Concetta Venezia (editing)

Comune di Bastiglia:

Adriana Barbieri (Responsabile Area Tecnica
Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici & Ambiente)

Silvia Foresti (Area Tecnica
Edilizia, Urbanistica)

Oikos progetti & ricerche
Urbanistica Architettura Ambiente

APRILE 2014

INDICE

A – Riserve in merito alla conformità del PSC ai contenuti della pianificazione provinciale e del RUE ai contenuti del PSC

B – Valutazioni in merito alla conformità alla legislazione vigente

Dimensionamento e criteri di attuazione del PSC (riserve 1 e 2)

Ambiti produttivi e Piano Operativo degli Insedimenti Commerciali (riserva 3)

Dotazioni territoriali (riserva 4)

Titolo 4 - Disposizioni relative al sistema insediativo - Capo 4.4 - Norme relative al territorio urbano (riserve 5 e 6)

Riduzione del rischio sismico (riserva 7)

Applicazione della LR 30 luglio 2013 n. 15 in relazione alle NTA e ValSAT del PSC (riserva 8)

NTA - Aspetti specifici e di dettaglio (riserva 9)

Titolo II - Condizioni di sicurezza - Capo I - Rischio idraulico (riserva 10)

Titolo 3 - Norme di tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche, storico – culturali e antropiche del territorio e Titolo 4 - Capo 4.3 - Norme relative al sistema insediativo storico (riserva 11)

Il sistema insediativo storico (riserva 12)

Articolo 3.5 Potenzialità archeologiche (riserva 13)

Tavola 2 - Tutele e vincoli di natura storico – culturale, paesaggistica e antropica (riserva 14)

Titolo 4 - Disposizioni relative al sistema insediativo - Capo 4.4 - Norme relative al territorio urbano (riserve 15 e 16)

Capo 4.5 - Qualificazione valorizzazione e infrastrutturazione del territorio (riserva 17)

Articolo 4.25 Le unità di paesaggio (riserva 18)

Capo 4.6 - Disciplina del sistema delle dotazioni territoriali (riserve 19 e 20)

Titolo 5 - Disciplina del territorio rurale (riserva 21)

Articolo 5.6 Insedimenti incongrui nel territorio rurale (riserva 22)

Articolo 5.7 Altri insediamenti produttivi nel territorio rurale (riserva 23)

Articolo 5.8 Programmi di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola delle aziende singole o associate – PRA (riserva 24)

Titolo VI - Disposizioni finalizzate alla qualità ecologica per la promozione dell'efficienza del risparmio energetico ed idrico e per la riduzione delle emissioni climalteranti (riserve 25 e 26)

Allegato alle norme tecniche di attuazione: Schede relative agli ambiti territoriali
(riserva 27)

Elaborati cartografici (riserva 28)

C – Parere ambientale in materia di VAS-VAL.S.A.T.

DIMENSIONAMENTO E CRITERI DI ATTUAZIONE DEL PSC

Si richiamano i rilevati sul dimensionamento residenziale già espressi in sede di Conferenza di pianificazione e quanto definito in sede di Accordo di Pianificazione.

Con riguardo all'art. 4.7 si da atto che il consumo di territorio inteso come ambiti di nuova urbanizzazione viene stabilito, dalla normativa del PSC adottato, nel limite spaziale assegnato dal PTCP2009 (3 ettari circa) e che la quota dell'offerta abitativa effettiva da realizzare in ambiti di nuovo insediamento non potrà superare il 28% della capacità insediativa teorica computata in 246 alloggi, e che quindi dovrà concorrere con il limite di 131 alloggi effettivamente assegnati dal POC (art. 4.7 del PSC).

Si da atto dell'analisi effettuata per stabilire il dimensionamento max teorico del Piano che attesta avere ancora un residuo di 121 alloggi; ma a riguardo si era già esplicitamente considerato (parere AP 12-02-2013) che se da un lato tale metodo poteva profilare la positiva opportunità di definizione in sede di POC, di scelte insediative per la migliore qualificazione dei nuovi interventi, dall'altro poneva in campo delle aspettative dimensionali/localizzative (oggi tradotte in cartografia) che saranno - e motivatamente - non essere rese operative. Per esperienza si evidenzia che queste modalità (teoricamente coerenti e condivisibili) hanno sempre ingenerato problematici fraintendimenti nell'attuazione delle previsioni, anche in relazione alla loro effettiva sostenibilità.

Nello specifico si considera inoltre che se l'ambito denominato "AN.2 Bastiglia Est" potrebbe configurarsi come ampliamento degli ambiti urbani consolidati denominati AUC.5 ed AUC.2 posti immediatamente a nord e ad ovest dello stesso, a chiusura quindi del centro abitato sino al limite dei vicini vincoli e tutele, non valicabili, diversamente l'indicazione grafica dell'ambito "AN.1 Bastiglia Sud", con una superficie territoriale pari a 82.000mq, si prospetta come vera e propria dilatazione del territorio urbanizzato verso il contesto rurale, anche demarcato dalla cesura stradale della via per San Clemente, ben oltre il dimensionamento considerato ammissibile; non appare coerente con le finalità della LR20/2000 e del PTCP2009, nonché con quanto stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo di Pianificazione approvato. Tale ambito inoltre presenta alcune controindicazioni di carattere ambientale in relazione alla prossimità della SS12 ed alla connessione tra SS12 medesima e la strada San Clemente, che ne suggeriscono una sostanziale revisione.

Riserva 1

Si ribadisce quindi che la capacità insediativa teorica complessiva del Piano pari a 667 alloggi, risulta superiore del 44% rispetto al dimensionamento massimo dell'offerta abitativa (464 alloggi) e corre l'obbligo di ricordare a riguardo che il PTCP ammette scostamenti in aumento rispetto al valore guida del 30% solo nel caso di forte prevalenza dell'offerta costituita da interventi di riqualificazione; ma non pare questo il caso del Comune di Bastiglia.

Risposta

Il calcolo della capacità insediativa teorica è stato effettuato, per la componente "ambiti di nuovo insediamento" assegnando l'indice perequativo massimo (0,12 mq./mq.) all'area complessiva dei due ambiti AN.1, AN.2 e AN.3 (stimata in 142.800 mq.); si tratta di un calcolo speditivo che non tiene conto:

- del fatto che l'indice perequativo potrà essere eventualmente assegnato per una parte delle aree solo in misura fortemente ridotta, in quanto si tratta di "aree non urbane, non vocate all'urbanizzazione, ma utilizzabili esclusivamente per parchi urbani e territoriali e

altre attrezzature pubbliche” - Indice perequativo IP: da 0,02 a 0,04 mq/mq di Su., e che per le parti di ambiti “soggette a vincoli sovraordinati di inedificabilità: Per “aree interessate da vincoli sostanziali all’edificabilità derivanti da disposizioni sovraordinate al PSC” (aree ricadenti: nelle fasce di rispetto degli elettrodotti e relative attrezzature, dei gasdotti e relative attrezzature, dei depuratori, dei cimiteri, di tutela fluviale, di pertinenza fluviale, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, di tutela naturalistica, nel sistema delle aree forestali, nelle aree di interesse archeologico). Le aree interessate da questi vincoli, ancorché inedificabili di per se stesse, possono essere ugualmente ricomprese entro ambiti perequati, potendo comunque avere utilizzazioni funzionali all’insediamento come parchi urbani, parcheggi, strade, dotazioni ecologiche, aree a verde, aree scoperte pertinenziali: in tal caso partecipano del meccanismo perequativo.

- il fatto che la ST conteggiata dal PSC per gli ambiti AN.1 e AN.2 (140.000 mq.) comprende anche l’ambito AAP a sud del Centro sportivo, di cui si prevede espressamente l’acquisizione.

Si può ora precisare quanto segue:

- la ST effettivamente definita dal PSC come “insediabile” rappresenta una quota della ST dell’ambito; pertanto la St teoricamente “urbanizzabile” è sensibilmente inferiore alla superficie territoriale totale. Di tale potenzialità teorica, l’art. 4.7 del PSC stabilisce che in ogni caso le **aree di nuova urbanizzazione** effettivamente attivate dal POC dovranno essere contenute entro il 5% del territorio urbanizzato al 31.12.2006 (61,10 ha), vale a dire 3,05 ha.

Anticipando in sede di PSC quanto la legge urbanistica assegna al POC, si possono già definire in sede di approvazione del PSC parti degli ambiti non urbanizzabili, individuandole cartograficamente. Ne risulta che:

- AN.1 ST = 75.650 mq. parti urbanizzabili 41.000 mq. circa (PSC adottato)
l’ambito viene ridotto, in adeguamento alla riserva, alle dimensioni seguenti:

- AN.1 ST = 60.000 mq. parti urbanizzabili 33.000 mq. circa

Gli altri ambiti sono confermati nella superficie territoriale, per l’ambito AN.2 viene ridotta la parte urbanizzabile

- AN.2 ST = 59.600 mq. parti urbanizzabili 32.400 mq. circa
- AN.3 ST = 6.000 mq. parti urbanizzabili 6.000 mq. circa.

Pertanto, a fronte del limite definito dal PTCP e assunto dal PSC, di nuova urbanizzazione pari a 3,05 ha, la disponibilità teorica di aree valutate dallo stesso PSC idonee per eventuali nuovi insediamenti (ma il cui stato giuridico è in modo inequivocabile quello di aree che non dispongono né di destinazioni d’uso diverse da quelle agricole, né di alcun diritto edificatorio) è di 7,1 ha., il che consente al Comune di programmare gli interventi di nuovo insediamento potendo effettuare scelte reali tra ipotesi e proposte alternative.

Alla luce di questi dati e precisazioni normative e cartografiche, la **stima della capacità insediativa teorica** può essere modificata come segue:

IP aree parti insediabili al netto delle fasce di rispetto: $0,12 \text{ (max)} \times 60.000 + 0,18 \text{ (max)} \times 6.000 = 8.280 \text{ mq.}$

IP fasce di rispetto e zone di tutela $0,02 \text{ (max)} \times 25.000 = 500 \text{ mq.}$

IP aree da acquisire per attrezzature pubbliche: $0,04 \text{ (max)} \times 47.000 = 1.880 \text{ mq.}$

In totale SU massima assegnabile alle proprietà: 10.660 mq., pari a 153 alloggi convenzionali.

A tale SU si aggiunge una capacità corrispondente a diritti pubblici assegnabili per conseguire l’obiettivo del 20% di ERS sulla capacità in ambiti AN; essa diviene quindi pari a 180 alloggi convenzionali.

Il comma 3 dell'art. 4.7 delle Norme del PSC si modifica pertanto come segue:

“3. In sintesi la **capacità insediativa teorica del PSC** viene stimata in numero di alloggi come segue:

A - Residuo del PRG	B - Reimmissione alloggi non utilizzati	C - Recupero e densificazione in ambiti urbani consolidati, e Recupero/riuso in territorio rurale	D - Ambiti da riqualificare	E - Ambiti di nuovo insediamento	Totale Capacità insediativa teorica del PSC
141	60	110	110	180 (*)	601
23,4%	10,0%	18,3%	18,3%	30,0%	100,0%

(*) di cui non più di 131 alloggi potranno concorrere, nel rispetto dei limiti di nuova urbanizzazione e degli indici massimi fissati dal PSC, all'offerta abitativa attraverso i diritti edificatori effettivamente assegnati dal POC. L'offerta negli ambiti di nuovo insediamento non potrà pertanto superare il 28,2% del dimensionamento di 464 alloggi.

Di conseguenza la capacità insediativa teorica complessiva del Piano è pari a **584 alloggi**, superiore del 25,9% rispetto al dimensionamento massimo dell'offerta abitativa (464 alloggi, quindi in linea con il valore-guida *indicato nella direttiva del PTCP (30%)*.

Riserva 2

Ancora in relazione a quanto sopra, si ritiene necessario introdurre nel Piano una regola di aggiornamento/ monitoraggio del PSC che ne registri l'attuazione avendo riguardo, di minima, a questi elementi definiti in coerenza con le soglie stabilite dal comma 6 dell'art. 50 e l'Allegato 3 delle norme del PTCP:

- ***il dimensionamento massimo dell'offerta residenziale stabilito nel quindicennio, pari a alloggi ;***
- ***la quota dell'offerta residenziale che può essere realizzata in ambiti di nuovo insediamento e la soglia di consumo di suolo massima stabilita dal PTCP, pari a ettari;***
- ***il dimensionamento realizzato con l'attuazione di ambiti di nuovo insediamento pari a alloggi per una corrispondente superficie territoriale di mq;***
- ***il dimensionamento residenziale residuo del Piano (alloggi e ST) a seguito delle quote resa operative del POC o da sua variante.***

stabilendo altresì che l'attuazione tramite POC di ulteriori eventuali quote di residenza comporta revisione del PSC con le procedure di legge.

Risposta

La regola di monitoraggio (non “di aggiornamento”) del PSC è prevista nelle Norme del PSC adottato all'art. 1.4:

“Monitoraggio del Piano:

3. Il Comune di Bastiglia promuove un'attività permanente di verifica dello stato di attuazione del PSC, delle trasformazioni territoriali indotte e dell'efficacia delle azioni realizzate, attraverso la formazione e gestione di un Sistema Informativo Territoriale.
4. Il Comune di Bastiglia, avvalendosi della collaborazione coordinata delle strutture tecnico-amministrative interessate, provvede all'aggiornamento su supporto informatico della cartografia del POC e del RUE e delle informazioni statistiche ad essa associate,

concernenti l'attuazione del Piano e le trasformazioni del territorio e dell'ambiente.

5. Costituiscono oggetto specifico di attività di monitoraggio e valutazione:
- i contenuti della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, utilizzando a tal fine il set di indicatori individuati per il monitoraggio, e attivando le collaborazioni istituzionali di cui all'art. 17 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.;
 - l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo, di cui si prevede la predisposizione (con uno specifico capitolo dedicato allo stato di attuazione del PSC e alle valutazioni conseguenti) in occasione della redazione dei POC successivi al primo;
 - l'attuazione delle dotazioni territoriali e del "Documento Programmatico per la Qualità Urbana";
 - il bilancio complessivo dell'attuazione del Piano, calcolato attraverso la distribuzione territoriale e la valutazione degli effetti cumulativi delle trasformazioni ammesse dal PSC inserite nel POC e attuate."

I contenuti dell'attività di monitoraggio sono pertanto molto più estesi di quanto richiesto dalla riserva della Provincia;

La richiesta della riserva n. 2 di esplicitare il dimensionamento massimo dell'offerta residenziale stabilito nel quindicennio è assolta dall'art. 4.7 "Dimensionamento e criteri di attuazione del PSC riguardo alle previsioni di sviluppo della funzione residenziale e delle relative funzioni complementari", che al comma 1 stabilisce che:

- "1. Sulla base delle valutazioni delle dinamiche demografiche e sociali e del fabbisogno abitativo illustrate nella "Relazione Generale", il PSC definisce previsioni di sviluppo urbano idonee alla programmazione di un'offerta abitativa massima pari complessivamente a 464 alloggi convenzionali¹, di cui 251 costituiti da potenzialità residue del PRG vigente, confermati dal PSC e dal RUE (in ambiti di nuovo insediamento e in ambiti consolidati)".

La richiesta della riserva n. 2 di definire la quota dell'offerta residenziale che può essere realizzata in ambiti di nuovo insediamento e la soglia di consumo di suolo massima stabilita dal PTCP, pari a 3,05 ettari è assolta dal comma 2 lett.E dell'art. 4.7 delle Norme del PSC adottato:

- "E. Offerta di nuove abitazioni in ambiti di nuovo insediamento. (...)
- il limite posto dal PTCP alla nuova urbanizzazione, che nel caso di Bastiglia si traduce in 30.550 mq di territorio urbanizzabile (5% del territorio urbanizzato al 31.12.2006); pertanto in sede di POC non potranno essere attuati ambiti di nuovo insediamento in misura superiore a tale superficie (che corrisponde ad un massimo teorico di 131 alloggi con Ut max = 0,30 mq./mq. e dimensione convenzionale dell'alloggio Su = 70 mq.)" (...)

e dall'art. 1.5 comma 5 delle stesse Norme:

- "5. La programmazione degli interventi nel POC avviene nel rispetto dei "Criteri per la limitazione dell'incremento di territorio urbanizzabile" di cui all'art. 50 c. 7 del PTCP, In particolare, l'incremento di territorio urbanizzabile attraverso il POC non può superare, nell'ambito del presente PSC, il valore di 3,05 ha, pari al 5% del territorio urbanizzato alla data assunta come riferimento dal PTCP (31.12.2006)".

L'obbligo di stabilire che "l'attuazione tramite POC di ulteriori eventuali quote di residenza comporta revisione del PSC con le procedure di legge" è assolto dall'art. 1.4 comma 2 delle Norme del PSC adottato:

- "2. In conformità alle previsioni del PSC il Comune predispone e approva il POC, Piano

¹ Il parametro di dimensione media che si assume per la definizione dell'alloggio convenzionale è di 70 mq. di Su; esso è calcolato sulla base del dato statistico relativo agli alloggi realizzati negli ultimi dieci anni nel comune di Bastiglia.

Operativo Comunale, strumento urbanistico che, ai sensi dell'art. 30 L.R. n. 20/2000 e ss. mm. e ii., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. (...)

Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti.

Il POC programma per un quinquennio, sulla base della valutazione della domanda abitativa, di servizi e spazi per attività produttive e terziarie, una quota della capacità insediativa definita dal PSC, tenendo conto dello stato reale di attuazione delle previsioni del Piano pre-vigente e dell'aggiornamento delle previsioni relative alla domanda.

Ad esaurimento delle previsioni insediative, la valutazione in sede di POC di una quota di domanda insediativa non soddisfacibile comporta l'esigenza di revisione del PSC secondo le procedure di legge".

In ogni caso il Comune di Bastiglia, in adeguamento alla riserva, inserisce l'esplicita citazione nel testo del comma 5 delle frasi sopra citate:

5. Costituiscono oggetto specifico di attività di monitoraggio e valutazione:

- il dimensionamento massimo dell'offerta residenziale stabilito nel quindicennio, pari a 464 alloggi ;
- la quota dell'offerta residenziale che può essere realizzata in ambiti di nuovo insediamento e la soglia di consumo di suolo massima stabilita dal PTCP, pari a 3,05 ettari;
- il dimensionamento realizzato con l'attuazione di ambiti di nuovo insediamento pari a 131 alloggi per una corrispondente superficie territoriale non superiore a 30.000 mq;
- il dimensionamento residenziale residuo del Piano (alloggi e ST) a seguito delle quote resa operative del POC o da sua variante.

stabilendo altresì che l'attuazione tramite POC di ulteriori eventuali quote di residenza comporta revisione del PSC con le procedure di legge.

(...)

AMBITI PRODUTTIVI E PIANO OPERATIVO DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI

Nella tavola 4 del PSC sono individuati le tre tipologie di ambiti specializzati per attività produttive (APC): APC.e (ambiti consolidati), APC.e1 (ambiti in corso di attuazione con PUA convenzionati e vigenti), APC.c (ambiti a destinazione commerciale esistenti).*

Con riferimento particolare all'ambito APC.c localizzato immediatamente ad ovest dell'abitato di Bastiglia, si rammenta che il Piano Operativo degli Inseidiamenti Commerciali della Provincia di Modena (POIC) ammette per l'area in oggetto (art. 7) l'insediamento di una struttura commerciale di livello provinciale definendone strumenti, condizioni di attuazione e sostenibilità.*

Riserva 3

Pur considerando che nel territorio di Bastiglia la struttura insediativa a carattere produttivo è compatta, priva di singolari criticità e/o complessità, sostanzialmente consolidata e di livello comunale, nonché coerente con la pianificazione sovra ordinata, si rende necessario indicare gli obiettivi/condizioni specifiche anche per l'ambito APC.c all'interno dell'articolo 4.24 - Definizioni ed articolazione, demandando quella specifica in sede di RUE, avendo espressa considerazione anche di quanto stabilito dal POIC.*

Risposta

Il POIC vigente individua due aree idonee per insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale:

n. 77 Area incrocio SS12 con Stradello Secchia

n. 78 Area in via Stradello Secchia

Nel complesso delle due aree, il POIC definisce come limiti di attuazione un intervento sostenibile entro il limite massimo di 5.000 mq. di SV per "aggregazione di medie strutture non alimentari", dettando limiti e condizioni in sede di Valsat.

Il PSC:

- classifica l'ambito n. 77 come APC.c* (ambito produttivo consolidato a destinazione commerciale)
- classifica l'ambito 78 (di dimensioni ridotte rispetto al PRG previgente) in AR.q Zona commerciale – artigianale.

Per il primo ambito la disciplina spetta al RUE, che all'art. 4.4.2 prevede che:

Sono inoltre ammessi:

- l'insediamento di attività di rimessaggio di camper, piccole barche, auto d'epoca e di deposito per conto terzi non legato all'attività produttiva (deposito mobili e simili). Non sono ammessi i frazionamenti e deve essere mantenuta l'unitarietà del lotto, anche attraverso la previsione di un unico accesso; le eventuali autorimesse presenti non possono in nessun caso essere considerate di tipo pertinenziale.
- L'insediamento di medio piccole strutture di vendita (SV ≤ 800 mq) di tipo non alimentare, unicamente nella fascia prospiciente la via Canaletto.

Il cambio d'uso verso gli usi b14.1 e b14.2 (con Su ≤ 500) mq. è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione con l'Amministrazione comunale che definisca gli obblighi dell'intervento a concorrere alla qualificazione architettonica, energetica e ambientale dell'edificio e del suo contesto.

Il cambio d'uso verso l'uso b14.2 con Su ≥ 500 mq. è subordinato all'inserimento in POC.

Il PSC nella scheda normativa relativa all'ambito AR.q prevede alla voce "Prescrizioni urbanistiche- Funzioni ammesse":

"Attività manifatturiere e usi terziari (commerciali, artigianato di servizio, direzionali, dotazioni,ecc).

Il vigente POIC della Provincia di Modena ammette l'insediamento di una Aggregazione di medie strutture non alimentari. La Sv massima insediabile è di 5.000 mq, comprensiva di quella insediata o insediabile nell'ambito adiacente (sud-est)

L'aggregazione di esercizi e strutture di vendita è ammessa purché la SV non superi il limite di 800 mq. con riferimento a ogni singola struttura.

Nelle altre sezioni la scheda riporta le condizioni relative all'accessibilità e agli aspetti ambientali che il POIC detta per l'ambito".

Pertanto:

- Per quanto riguarda il recepimento della disposizione del POIC, esso è parte assolto dalla scheda normativa dell'ambito AR.q, ed in parte (ambito APC.c* dall'indicazione del RUE di cui all'art. 4.4.2;
- Per quanto riguarda la disciplina dell'ambito consolidato APC.c*, si integra il PSC all'art. 4.24 con un comma dedicato all'ambito APC.c*, che richiami espressamente le potenzialità e le condizioni previste dal POIC, specificando inoltre nel RUE ad integrazione delle prescrizioni già definite, le altre indicazioni del POIC.

DOTAZIONI TERRITORIALI

Le disposizioni contenute nel CAPO 4.6 - Disciplina del sistema delle dotazioni territoriali non contengono la norma riferita alla zona classificata "ATP – Attrezzature private", individuata nell'elaborato cartografico 4 del PSC. La disciplina degli ATP e ATP.L viene demandata all'articolo 4.6.7 delle norme di RUE.

Come già espresso in sede di Conferenza di Pianificazione, non è condivisibile ricondurre questa tipologia di attrezzature private al sistema delle dotazioni territoriali (art.A22 e A24, LR20/2000) poiché tale attrezzatura, non concorre al soddisfacimento del fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi; essa non può essere considerata alla stregua del sistema di dotazioni urbane e territoriali volte alla sostenibilità ambientale e infrastrutturale degli insediamenti (ossia scuole, parcheggi, dotazioni infrastrutturali ecc..). Tutt'al più potrebbe costituire una dotazione ecologica e ambientale (art. A25 LR20/2000) e in tale caso, l'attrezzatura in oggetto (peraltro già esistente) deve essere prevista e normata nell'ambito del PSC (cfr. comma 4 art.A-6 LR20/2000), e non, come risulta, esclusivamente nel RUE.

Tale attività/opportunità insediativa a carattere sportivo-ricreativo privato, s'inserisce in un contesto agricolo periurbano per il quale la LR20/2000 persegue la finalità del mantenimento della conduzione agricola dei fondi, ma anche la promozione di attività integrative del reddito agrario.

Riserva 4

Si richiede di rivalutare tale previsione escludendo tale ambito dal sistema delle dotazioni territoriali della tavola 4 del PSC e di reconsiderarlo più opportunamente alla luce di quanto sopra argomentato; questo sia dal punto di vista cartografico che normativo ed anche, eventualmente, integrando l'ambito rurale in cui ricade con apposite disposizioni analogamente a quanto fatto per la casistica di "Altri insediamenti produttivi nel territorio rurale" e già disciplinati in modo specifico nel Piano.

Risposta

L'art. art. A-22 della L.R. 20/2000 "Sistema delle dotazioni territoriali" non limita la definizione delle dotazioni a quelle pubbliche finalizzate "al soddisfacimento del fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi"². Pertanto, dal momento che il PSC esplicitamente esclude queste aree dal conteggio delle dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche, non si comprende la motivazione della riserva provinciale. Si chiarisce comunque:

- che il termine utilizzato per l'area ad ovest della S.S.12 è "ATP - Aree specificamente attrezzate per attività fruttive, ricreative, sportive e turistiche compatibili", termine che non ha alcun rapporto con il soddisfacimento del fabbisogno di aree ed attrezzature collettive;
- che l'area non è disciplinata dal PSC, ma soltanto dal RUE, in quanto si tratta di un'attività compatibile con il territorio rurale, non legata all'attività agricola ma priva di caratteri urbani;

² Art. A-22 L.R. 20/2000

1. Il sistema delle dotazioni territoriali, disciplinato dal presente Capo, è costituito dall'insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dalla pianificazione.

2. Nel definire il sistema delle dotazioni territoriali gli strumenti urbanistici confermano la quota complessiva dell'attuale patrimonio di aree pubbliche destinate a servizi, provvedendo alla manutenzione, ammodernamento e qualificazione delle opere e infrastrutture esistenti ovvero destinando tali aree a soddisfare il fabbisogno di diverse dotazioni territoriali.

3. Gli strumenti urbanistici stabiliscono per ciascun ambito del territorio comunale il fabbisogno di dotazioni, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse, presenti nel medesimo ambito o nelle parti del territorio comunale ad esso adiacenti, e degli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale da realizzare. A tale scopo gli strumenti urbanistici possono stabilire quote di attrezzature e spazi collettivi maggiori di quelle previste dalla presente legge.

- la tav. 4 del PSC riporta l'area ATP, ma si tratta di un errore che viene corretto in sede di controdeduzioni. Infatti le Norme del PSC non contengono alcuna prescrizione per l'area, poiché si tratta di un uso presente nel territorio rurale, che viene pertanto disciplinato dal RUE in tale contesto (art. 4.6.7 del RUE "Aree specificamente attrezzate per attività fruttive, ricreative, sportive e turistiche compatibili - ATP e ATP.L").

In adeguamento alla riserva:

- nella legenda della tav. 4 del PSC la voce "ATP" viene pertanto eliminata
- nella legenda della tav. 1 del RUE la voce "ATP – Attrezzature private" viene spostata dalla sezione relativa alle Dotazioni territoriali" a quella del Territorio rurale, in conformità con le Norme del PSC.
- Nelle norme si inserisce un comma all'art. 5.7 (Altri insediamenti produttivi entro il territorio rurale) in cui si definisce l'insediamento ATP assegnandogli la stessa disciplina degli IP.nc e assegnando al RUE (art. 4.6.7) il compito di disciplinare tali insediamenti (come già avviene).

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO

CAPO 4.4 - NORME RELATIVE AL TERRITORIO URBANO

Preliminarmente si osserva che in alcuni articoli normativi è indicato come strumento attuativo a carattere preventivo lo "IUC" inteso come Intervento Unitario Convenzionato, applicato su limitate porzioni già edificare, ma che necessitano in sede di trasformazione, di un particolare o più attento coordinamento progettuale; talvolta questi porzioni sono già perimetrare, in altri casi la loro individuazione è demandata al RUE.

gli "IUC" trovano la loro disciplina nel RUE, all'articolo 4.2.4 per quanto riguarda gli ambiti urbani consolidati e quelli ricadenti all'interno del territorio rurale e all'articolo 4.4.3 per quanto riguarda gli ambiti produttivi comunali. Nell'articolo 4.2.4 di RUE vengono indicati tre Interventi Unitari Convenzionati (IUC.1, IUC.2 e IUC.3) e due Interventi Unitari Convenzionati contrassegnati dalle sigle R1 e R2. L'ambito contrassegnato dalla sigla R2 risulta essere assoggettato a un Piano di Recupero vigente, come risulta dall'articolo 4.2.4 del RUE.

Le zone interessate da Interventi Unitari Convenzionati vengono perimetrare nelle tavole di RUE, le quali contengono un numero maggiore di aree assoggettate a IUC rispetto alle tavole di PSC in ragione, presumibilmente, del carattere non strutturale degli ambiti indicati come IUC.2, IUC.3, IUC.R.1, IUC.R.2 e IUC.P.1.

Premesso che si è in presenza di trasformazioni su contenute porzioni di territorio già urbanizzate/consolidate sui quali potrebbero risultare idonei atti autorizzativi convenzionati in luogo del PUA, concepito in effetti per progettare l'urbanizzazione di significative porzioni di territorio; e considerato anche che è il RUE che le governa attuandoli con intervento diretto, non parrebbe potersi dire altrettanto quando gli IUC sono riferiti a interventi territorio rurale, rispetto ai quali si rende necessario meglio chiarire alcuni altri aspetti.

Riserva 5

In relazione a quanto sopra si chiede all'AC di controdedurre:

- con riguardo agli "IUC" individuati in territorio rurale e alcuni dei quali prevedono anche la possibilità di insediamento di attività di "ristorazione e/o ospitalità", come indicato negli elaborati cartografici, per quelli indicati con la sigla TR sulla tav. 4 e in ragione della "strutturalità" degli stessi, si reputa opportuna la redazione di apposite schede che integrino gli elaborati di Valsat e delle norme tecniche di attuazione del PSC
- in relazione agli ambiti indicati con la sigla TR, si rende necessario chiarire se si tratta di ambiti del territorio rurale nel quale insediare funzioni di ristorazione e/o ospitalità ad integrazione del reddito agrario (agriturismi, turismo rurale ecc..) e quindi con mantenimento della connotazione rurale dell'ambito, ovvero di altre tipologie insediative a carattere urbano.

Risposta

In adeguamento alla riserva:

Nelle norme si inserisce un comma all'art. 5.7 (Altri insediamenti produttivi entro il territorio rurale) in cui si definisce l'insediamento TR assegnandogli la stessa disciplina di base degli IP.nc e assegnando al RUE (art. 4.2.4 – IUC.R1 e IUC.R2) il compito di disciplinare tali insediamenti (come già avviene).

Riserva 6

Articolo 4.14 AUC – Definizione e perimetrazione

Considerato che la perimetrazione di un intervento unitario convenzionato (IUC.1) assume una connotazione strutturale, essendo definita appunto dal PSC, si richiede di precisare nella norma

di Piano le finalità e gli obiettivi di tale sub-ambito, (eventualmente, e se necessario, con apposita scheda di sub-ambito) affinché la disciplina attuativa, demandata al Regolamento Urbanistico Edilizio, possa attuarlo in conformità.

Risposta

In adeguamento alla riserva:

Nelle norme del PSC si inserisce all'art. 4.14 un comma che riconosce come intervento strutturale quello previsto dall'IUC.1 soggetto a POC, individuandone motivazioni, obiettivi e requisiti, e assegnando al RUE (art. 4.2.4 comma 6) e al POC il compito di disciplinarne l'attuazione.

RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

CAPO II - Articolo 2.7 Riduzione del rischio sismico

Gli ambiti di nuova previsione sono stati valutati rispetto alla sostenibilità geologica e riduzione del rischio sismico e con riferimento al parere in premessa identificato, non emergono rilievi.

In relazione agli studi ed approfondimenti effettuati anche a seguito del sisma 2013 e con riguardo particolare al tema "liquefazione"

Riserva 7

Pare opportuno perfezionare la normativa sulla riduzione del rischio sismico sostituendo come segue il secondo e il terzo paragrafo del comma 3.2 nelle Norme del PSC :

"Se l'indice di liquefazione I_L risulterà pari o superiore a 2, per il calcolo dell'azione sismica ai fini della progettazione non è ammesso l'approccio semplificato e dovranno essere valutati i potenziali cedimenti. Per opere di particolare interesse pubblico o strategico, classi d'uso 3 e 4, si raccomandano interventi di mitigazione del rischio di liquefazione (consolidamento del terreno di fondazione, interventi per la riduzione delle pressioni interstiziali, ecc.).

Se dopo la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio di liquefazione l'indice di liquefazione I_L risulterà inferiore a 2 per la progettazione di opere di classe d'uso 1 e 2 è ammesso il calcolo dell'azione sismica tramite l'approccio semplificato. "

Vanno infine corretti, o preferibilmente eliminati i riferimenti numerici riportati al comma 3.1 delle tavole, già chiaramente identificate con i rispettivi titoli.

Risposta

In adeguamento alla riserva:

si sostituiscono i periodi indicati all'art. 2.7, comma 3.2 delle Norme del PSC

APPLICAZIONE DELLA LR 30 LUGLIO 2013 N. 15 IN RELAZIONE ALLE N.T.A E VALSAT DEL PSC

Pare opportuna una breve riflessione preliminare al fine di porre l'attenzione in quali modi e forme dare attuazione alla Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia" che ha apportato anche modifiche alla LR 20/2000, da un lato in termini di obbligo di esplicitazione di vincoli ("pena l'illegittimità" del Piano) in carte ed apparati testuali (tra cui schede di Valsat), dall'altro la proibizione di riportare nelle norme di Piano la disciplina dei vincoli stessi, ma solo il loro rimando alla fonte normativa.

In relazione a quanto sopra (in particolare rispetto alla VAS-Valsat), ma in generale ai fini della stesura coordinata del PSC, si considera che l'apparato cartografico esprime il complesso dei vincoli e le tutele del territorio derivanti dai Piani sovraordinati. Quindi un richiamo ovvero una rielaborazione sintetica dei contenuti (tutele e vincoli) delle cartografie redatte, costituisce sicuramente uno strumento di VAS-Valsat necessario per dar completezza e esplicitazione alle valutazioni di sostenibilità delle singole previsioni, ma potrebbe costruire anche il riferimento per quanto prescritto dalla LR 15/2013.

Analogamente si pone una riflessione generale sull'apparato normativo del Piano per quelle parti e/o temi ambientali che sono - di fatto - una trasposizione delle norme sovraordinate, anche eventualmente semplificando, laddove possibile, la struttura normativa con richiami espressi alla pianificazione sovraordinata ed eliminando le parti mutate direttamente dal PTCP2009.

Riserva 8

Si suggerisce all'Amministrazione Comunale di valutare quanto sopra argomentato con particolare riferimento ai temi, argomentazioni, e suggerimenti di carattere specifico successivamente esposti con riguardo ai titoli II, III e IV delle norme di Piano.

Risposta

In adeguamento alla riserva si opera una revisione delle norme alla luce di quanto prescritto dalla L.R. 15/2013

ASPETTI SPECIFICI E DI DETTAGLIO

Di seguito viene effettuata una disamina delle NTA seguendo sostanzialmente l'articolato normativo del PSC con la segnalazione di taluni opportuni perfezionamenti del testo in relazione ad incoerenze riscontrate nei richiami tra gli elaborati del Piano, ovvero meri errori materiali; come pure richieste di chiarimenti su aspetti di dettaglio.

Corre qui l'obbligo di considerare che il RUE è lo strumento che, in conformità alle previsioni del PSC, governa gli interventi della maggior parte del territorio stabilisce la disciplina generale relativamente alle trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale; gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente, sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare nonché gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'Allegato, ad altro ancora.

Pertanto s'invita l'Amministrazione Comunale a contro dedurre alle Riserve qui espresse sul PSC congiuntamente a quanto richiesto sulla normativa del RUE (le cui Riserve sono formulate con altro atto) in quanto numerosi rilievi vengono ripresi anche nel RUE ed esiste una più che significativa interrelazione fra le tematiche qui trattate, nei due strumenti.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

I casi in cui è possibile il procedimento semplificato per le varianti specifiche ai PSC è stabilito dall'articolo 32bis della LR20/2000: non pare quindi necessari di essere ulteriormente disciplinato. Inoltre il testo proposto all'art. 1.1 oltre che apparire parziale si profila in contrasto con la legge.

Riserva 9

Si rende necessario riformulare l'art. 1.1, ovvero stralciarlo, ovvero riportare il dispositivo di legge integrale. Nel contempo all'art. 1.5 si segnalano riferimenti alla redazione del POC al comma 8 e nell'ultimo capoverso del comma 3, che vanno rivisti in quanto appaiono inesatti.

Risposta

In adeguamento alla riserva si riformula il comma 11 dell'art. 1.1 nel modo seguente:

“Le varianti al PSC possono essere approvate dal Comune in base ai procedimenti previsti dagli artt. 32-bis, 40 e 41 della L.R. n. 20/2000.”

Si correggono inoltre i riferimenti riportati al comma 8 dell'art. 1.5 in coerenza con quelli riportati al comma 3 (corretti).

TITOLO II - CONDIZIONI DI SICUREZZA

CAPO I - RISCHIO IDRAULICO

Gli articoli da 2.1 a 2.6 che riguardano il rischio idraulico e gli ambiti di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, riprendono in modo pressoché integrale le norme del PTCP2009. Gli elementi sono raffigurati sulla Tavola 1 - Tutele e vincoli di natura ambientale e rete ecologica provinciale.

Riserva 10

Poiché in taluni casi trattasi di ambiti di tutela di inedificabilità pressoché assoluta (fermo restando le infrastrutture ed opere definite dal PTCP2009) parrebbe maggiormente ergonomico esplicitare questa disposizione fondamentale nelle norme, rinviando per le restanti parti all'articolato del PTCP2009, ovvero riportarlo in un'appendice.

Si richiede all'Amministrazione Comunale di valutare quanto segue e contro dedurre nelle forme ritenute opportune:

Articolo 2.1 Rischio idraulico: Oggetto ed individuazione cartografica

Con riferimento alla definizione delle fasce di espansione inondabili si chiede di completarne la definizione con quanto esplicitato dal PTCP al comma 2 dell'articolo 9 in merito ai tratti arginati, ovvero rinviare al PTCP2009.

Articolo 2.2 Aree soggette a criticità idraulica

Tavola 1 - Tutele e vincoli di natura ambientale e rete ecologica provinciale

- *Il territorio comunale di Bastiglia ricade interamente all'interno del limite delle aree soggette a criticità idraulica di tipo A1, A2, A3 e di aree golenali naturali ed artificiali (tavola 2.3.1- art. 11 del PTCP). La rappresentazione di tali aree nel PSC viene effettuata nella tavola 1, mentre la disciplina di tutela e di uso delle stesse non trova riscontro alcuno nell'articolo 2.2 delle norme tecniche di attuazione. Si chiede, pertanto, di integrare l'articolo.*
- *Relativamente all'individuazione dei nodi di criticità idraulica esistenti, si rileva che gli stessi vengono rappresentati solo parzialmente nelle tavole di piano (a titolo di esempio si cita la mancata rappresentazione del nodo NC22a).*
- *Ugualmente, si rileva che le tavole di piano non contemplano l'individuazione delle infrastrutture per la sicurezza idraulica esistenti (E4 Paratoia di regolazione del Cavo Levata).*
- *Si rileva, inoltre, che non vengono individuate le infrastrutture per la sicurezza idraulica previste e/o da completare (P1 Cassa di laminazione Prati di San Clemente e P5 Paratoia di regolazione del Cavo Argine). Conformemente a quanto disposto dal PTCP si chiede di integrare la tavola 1 del PSC con la rappresentazione cartografica di tutti gli elementi sopra richiamati.*

Articoli 2.3 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua; 2.4 Disciplina delle fasce di espansione inondabili; 2.5 Disciplina delle zone di tutela ordinaria; 2.6 Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua

- *Si suggerisce di valutare una semplificazione/revisione della struttura della norma relativa alla tutela della risorsa idrica accorpando gli articoli 2.1, 2.3, 2.4, e 2.5, ovvero riportandoli in sequenza, al fine di una migliore lettura delle norme, demandando la disciplina della criticità idraulica al termine della disciplina della rete idrografica. tale cosa consentirebbe anche di superare taluni aspetti, si previsti dalla normativa generale del PTCP, ma scarsamente applicabili a queste zone come, ad esempio la possibilità di realizzare "aree attrezzabili per la balneazione" riportata nell'articolo 2.5, che risulta francamente inappropriata per questo territorio.*
- *Al fine di migliorare la lettura delle norme tecniche si suggerisce di definire quali porzioni di territorio costituiscano le fasce di espansione inondabili e le zone di tutela ordinaria, conformemente al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 9 del PTCP2009. In alternativa a quanto suggerito, si propone di eliminare l'articolo 2.1 delle norme di PSC, provvedendo ad inserire la definizione di fasce di espansione inondabili e di zone di tutela ordinaria rispettivamente negli articoli 2.4 e 2.5.*
- *Si segnalano alcune incongruenze riscontrate, salvo altre:*
 - *parte del comma 1 dell'articolo 2.4 fa riferimento a quanto disciplinato al comma 2;*

- al comma 3 lettera d) dell'articolo 2.4 la dicitura relativa alle opere pubbliche risulta parziale;
- al comma 9 dell'articolo 2.4 il riferimento alle zone di tutela ordinaria risulta fuorviante, etc)

Considerato che non è stata data attuazione ad alcune direttive del PTCP, si chiede, infine, di dichiarare se si tratti effettivamente di una scelta da parte dell'Amministrazione ovvero di un refuso testuale.

- Inoltre: l'art. 2.6 comma 3, primo punto elenco, il riferimento ai territori di competenza dell'Autorità di Bacino del Reno risulta non pertinente;
- al comma 4 il contenuto dell'ultimo punto elenco risulta già riportato nel terzo punto elenco;
- al comma 5 il riferimento alla pianificazione provinciale di settore riguardante le attività estrattive non risulta pertinente;
al comma 6 il riferimento alle norme è un chiaro richiamo alle norme tecniche del PTCP, mentre non viene riportato il contenuto prescrittivo del comma 5 del PTCP.

CAPO III - VULNERABILITÀ AMBIENTALI

Articolo 2.8 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e assimilate

- L'articolo non contiene la disciplina delle ZVN assimilate e delimitate sulla tav. 1.1 del PSC: si rende necessario perfezionare l'articolo alle disposizioni contenute nell'articolo 13B del PTCP con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al comma 4.e.

Articolo 2.9 - Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi

- Pare opportuno richiamare anche le disposizioni contenute al comma 3 dell'articolo 81 del PTCP2009. In tale caso, parrebbe verosimilmente opportuno richiamare anche la disciplina relativa agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui all'art. 61 del PTCP.

Articolo 2.10 - Elementi funzionali della rete ecologica provinciale

La rete ecologica è individuata sulla tav. 1 del PSC, e le direzioni di collegamento ecologico, sono rappresentate ideogrammaticamente, mentre la disciplina attuativa è demandata al RUE e POC. Il disposto normativo riporta la disciplina della rete ecologica di livello provinciale, così come contenuta nel PTCP2009, senza svolgere approfondimenti di carattere comunale. Stante la dimensione e l'assetto territoriale di Bastiglia parrebbe doversi intendere che sia confermata dal Piano una identità tra gli elementi di rango provinciale e quelli di rango comunale.

- Si chiede quindi all'Amministrazione Comunale di argomentare tale scelta e, fermo restando la possibilità di pervenire ad una pianificazione di maggior dettaglio negli strumenti operativi e attuativi (POC e RUE), si rende comunque opportuno in sede di PSC definire criteri per idonei approfondimenti, in conformità a quanto disposto dal comma 3 art. 28 del PTCP.

Risposta

In riferimento alla riserva:

Art. 2.1.: Si integra il primo comma con il riferimento all'art. p, comma 2 del PTCP.

Art. 2.2. Tutele, tav. 1: si integrano i nodi di criticità idraulica mancanti, nonché le infrastrutture per la criticità idraulica esistenti e le infrastrutture per la sicurezza idraulica previste e/o da completare

Artt. Da 2.3 a 2.6: Si elimina la voce "aree attrezzate per la balneazione" e altri riferimenti non congruenti con il territorio di Bastiglia

Art. 2.8 Si integra l'articolo secondo quanto indicato

Art. 2.9 si integra l'articolo con un nuovo comma 2 così formulato:

2. Ai sensi dell'art. 81 comma 3 del PTCP, il proponente di impianti destinati al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti speciali anche pericolosi, per i quali il PPGR non prevede alcuna ipotesi localizzativa, nell'effettuare la sua proposta localizzativa deve in ogni caso tener conto della definizione delle aree non idonee ai sensi delle indicazioni riportate nel PTCP (Carta n. 3.4 e Norme), nonché delle disposizioni eventualmente contenute al riguardo nel PPGR, negli strumenti urbanistici comunali ed in specifiche normative di settore.

3. Per gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti si applica la disciplina di cui all'at. 61 del PTCP.

Art. 2.10 Si ritiene che l'articolo contenga le necessarie direttive a RUE e POC per i necessari approfondimenti.

TITOLO 3 - NORME DI TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, STORICO – CULTURALI E ANTROPICHE DEL TERRITORIO e TITOLO 4 - CAPO 4.3 - NORME RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Il terzo titolo delle norme è rivolto alla tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche, storico – culturali e antropiche del territorio; come pure il Titolo 4 - Capo 4.3 che tratta del sistema insediativo storico; pertanto questa parte delle norme viene trattata insieme.

Riserva 11

Si evidenziano alcuni perfezionamenti di seguito descritti seguendo l'articolato normativo del PSC, e ritenuti utili ed opportuni per una miglior chiarezza e completezza delle disposizioni.

Articolo 3.1 - Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale

Si segnala un riferimento errato al comma 1, trattasi della tav. 2 non della tav. 3.

Articolo 3.2 - Dossi di ambito fluviale recente e Articolo 3.3 Paleodossi di modesta entità

Parrebbe doversi dedurre che la scelta di individuare come "paleodosso di modesta rilevanza" la struttura che interessa il centro abitato di Bastiglia e che si prolunga anche nel tratto arginale del Naviglio, sia basata sulla sua diversa rilevanza percettiva, forse anche dovuta alla trasformazione del dosso in seguito allo sviluppo dell'abitato nella seconda metà del XX secolo. Oltre ad argomentare tale scelta, che non pare trovare riscontro nel Quadro Conoscitivo, si chiede di perfezionare il testo dell'art. 3.2 con riguardo a:

- *al comma 1 pare doversi intendere che gli interventi ammessi sui dossi devono preservare "assetto morfologico ed il microrilievo originario" e altresì non devono pregiudicare la funzione di contenimento idraulico, se svolta da queste morfostrutture;*
- *nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati sono prescrittive le disposizioni del comma 9 dell'art. 23a del PTCP.*
- *occorre uniformare la dicitura "Paleodossi di modesta entità" a quella del PTCP, correttamente riportata nella tavola 2 del PSC, ovvero "Paleodossi di modesta rilevanza".*

Articolo 3.4 Sistema forestale e boschivo

I perimetri delle zone boscate utilizzati per la redazione della tavola 2 del PSC sono quelli della Carta forestale di Quadro Conoscitivo del PTCP, la quale costituisce, appunto, strumento conoscitivo propedeutico alla formazione delle carte di piano. Si chiede di :

- *perfezionare gli elaborati cartografici di PSC assumendo i perimetri utilizzati per la redazione della tavola 1.2.5 del PTCP2009, esplicitando il vincolo di inedificabilità che caratterizza comunque questi areali. Resta ferma la possibilità del Comune di individuare ulteriori e/o più estese aree forestale, se ritenute avere tali caratteristiche, ed assoggettarle alla medesima forma di tutela definita dal PTCP2009; tali eventuali ulteriori aree seguiranno ovviamente modalità procedurali e dispositive del PSC anziché del PTCP.*

Risposta

Art. 3.1 Si corregge il riferimento errato

Artt. 3.2 e 3.3 Si adeguano gli articoli come richiesto.

Art. 3.4 Si effettua la verifica dei perimetri delle aree forestali riportate nella tav. 2 del PSC conformemente a quanto riportato nella tav. 1.2.5 del PTCP e si integra l'articolo con un nuovo comma:

3. Ai sensi dell'art. 21 del PTCP, nel sistema forestale boschivo è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Il complesso delle disposizioni normative degli articoli da 3.7 a 3.11 e degli articoli 4.12 e 4.13 è rivolto alla tutela degli elementi del sistema insediativo storico in generale e del Centro Storico 3, ottemperando alle disposizioni della LR 20/2000.

Riserva 12

Pare necessario chiarire alcuni aspetti e meglio precisare taluni riferimenti come di seguito argomentato e richiesto:

- 1. Il comma 8 dell'art. 3.7 afferma che all'interno degli elaborati cartografici di Quadro Conoscitivo, è presente anche la "Carta dei beni culturali e paesaggistici" (immobili e aree di notevole interesse pubblico e beni tutelati per decreto ministeriale), la quale costituirebbe adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 36 del PTCP: tale affermazione non pare trovare riscontro all'interno degli elaborati cartografici di Quadro Conoscitivo il quale tuttavia contiene il censimento (schede) degli edifici di pregio.*
- 2. Relativamente a quanto affermato al comma 2 art. 3.9, si rileva che il PSC definisce la disciplina d'uso degli edifici tutelati dal PSC individuati nella tavola 2; altri edifici di pregio risultano censiti nelle schede di Quadro Conoscitivo e sono riportati nella tavola 1 di RUE. Pare quindi dedursi che una parte di edifici d'interesse storico-architettonico sono competenza del PSC e parte (edifici di interesse storico testimoniale) del RUE: si chiede di meglio chiarire l'articolo in oggetto con la disciplina d'uso di tali ultimi elementi, in conformità a quanto dichiarato nel comma 2 dell'articolo in oggetto.*
- 3. Con riferimento al comma 1 dell'art. Art. 4.13, si chiede di uniformare la dicitura "edifici di particolare pregio storico-architettonico" con quella contenuta nella tavola 4 di PSC. Si chiede inoltre di correggere il riferimento al D.Lgs. 490/99, in quanto abrogato dal più recente D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss.mm. e ii..*
- 4. Con riferimento all'individuazione cartografica degli edifici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. operata nella tavola 2, pare opportuno distinguere la campitura utilizzata per la loro rappresentazione da quella utilizzata per gli edifici tutelati dal PSC, in conformità a quanto disposto dall'articolo A9 dell'Allegato alla LR20/2000. Gli edifici sui quali vige uno specifico decreto di tutela della competente Soprintendenza sono: il Santuario di San Clemente, l'Antico Mulino, il Cimitero Comunale, l'ex Stazione Ferroviaria e la Scuola Elementare. Pare utile, inoltre, perfezionare la rappresentazione cartografica di tali elementi perimetrandoli conformemente alle planimetrie allegate ai singoli decreti di tutela, eventualmente ponendoli in allegato alle Norme.*
- 5. Con riferimento alla tavola 2 del PSC si rileva che non è stato individuato il ponte di interesse storico posto al confine con il Comune di Bomporto (Elementi di interesse storico – testimoniale), si chiede quindi di integrare la cartografia e la corrispondente legenda con la lettera H (ponte) in conformità a quanto riportato nella tavola 1.1.5 del PTCP.*
- 6. per la tutela della viabilità storica, contenuta al comma 3 dell'art. 3.8, il Comune deve anche assumere negli strumenti idonei, le disposizioni finalizzate a regolare il transito dei mezzi motorizzati, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 44A del PTCP. Inoltre l'ultimo capoverso del comma 5 dell'articolo dell'art. 3.8 si riferisce ad entrambi i punti dell'elenco sopra riportato e non solamente all'ultimo; si chiede, pertanto, di modificare l'attuale stesura del comma, coerentemente con quella contenuta nel PTCP2009.*

³ Art. 3.7 Insedimenti storici e strutture insediative storiche non urbane; Art. 3.8 Elementi di interesse storico – testimoniale: viabilità storica; Art. 3.9 Elementi di interesse storico-testimoniale: strutture di interesse storico-testimoniale; Art. 3.10 Elementi di interesse storico-testimoniale: canali storici e maceri; Art. 3.11 Tutela dei segni storici nel territorio di Bastiglia; Art. 3.11 Tutela dei segni storici nel territorio di Bastiglia; ed inoltre: Art. 4.13 ES – Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale; Articolo 4.9 Obiettivi del PSC per la tutela e la qualificazione del sistema insediativo storico; Articolo 4.11 CS – Centro Storico; Articolo 4.12 Prescrizioni e direttive definite dal PSC per il POC entro il Centro Storico

7. *Nella cartografia del PSC i maceri vengono rappresentati nella tavola 1 e i canali storici nella tavola 2; considerato che entrambi questi elementi vengono normati da un unico articolo si chiede di mantenere la rappresentazione degli stessi in un unico elaborato, al fine di favorire la lettura integrata delle norme tecniche e della cartografia. Si segnala che un refuso all'art. 3.10 in quanto la tutela dei canali storici e maceri fa riferimento all'art. 44C.*
8. *Non risulta possibile individuare nella tavola 2 i resti delle mura storiche richiamate al comma 5 art. 3.11 a causa dell'eccessivo sovrapporsi delle diverse campiture.*
9. *I riferimenti all'articolato normativo del PTCP riportati al comma 3 art. 4.9 risultano erronei e si suggerisce di eliminarli.*
10. *Il contenuto del comma 4 dell'art. 4.11 richiama in maniera parziale le disposizioni che la LR20/2000 prevede per i centri storici; si chiede, pertanto, di procedere alla puntuale citazione della norma richiamata, ovvero di eliminare l'intero comma, in quanto formulato in maniera meno restrittiva rispetto al disposto normativo originale.*
11. *il riferimento all'articolo 36 contenuto nel comma 3 dell'Art. 4. pare erroneo.*

Risposta

1. Si modifica il comma 8 come di seguito riportato
Al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale e di rappresentare in un unico strumento l'assetto vincolistico del proprio territorio, il PSC riporta, nella tavola delle tutele, carta dei Vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e antropica gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico e i beni culturali limitatamente a quelli sottoposti a specifici decreti di tutela aggiornati alla data di inserimento.
2. In conformità all'art. A7 della L.R. 20/2000, il PSC individua gli edifici di interesse storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999, e definisce gli interventi ammissibili negli stessi, nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo. Il Comune individua inoltre gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, specificando per ciascuno di essi le categorie degli interventi di recupero ammissibili, gli indirizzi tecnici sulle modalità di intervento ed i materiali utilizzabili, nonché le destinazioni d'uso compatibili con la struttura e la tipologia dell'edificio e con il contesto ambientale, in coerenza con la disciplina generale definita dal RUE ai sensi dell'art. 29. Pertanto le norme di PSC si riferiscono alle sole categorie di intervento RS e RRC, mentre la disciplina completa è riportata nel RUE, e la classificazione nelle tavole del RUE. Riguardo alle tavole delle tutele si segnala che le tavole vengono ri-organizzate in due serie (tavole 1 corrispondenti alle tavole già predisposte dalla Provincia e tav. 2 contenente le ulteriori tutele introdotte dal PSC e i rispetti
3. Si uniformano le diciture e si corregge il refuso all'art. 4.13..
4. La tavola 2 viene sostituita dalle corrispondenti tavole già predisposte dalla Provincia di Modena
5. Si integra con quanto indicato (ponte in confine con Bomporto)
6. L'individuazione della viabilità storica riportata nel PSC corrisponde al tracciato di tale viabilità, le cui caratteristiche di uso e tecniche (p.e. pavimentazione) sono state nel tempo profondamente modificate. Pertanto, le norme si riferiscono alla non modificabilità di tale tracciato ma non possono dettare limiti alla circolazione. Si corregge la formattazione dell'ultimo capoverso del comma.
7. Maceri e canali storici sono rappresentati in due tavole diverse in quanto per i primi si tratta di una tutela di carattere ambientale mentre per i secondi di carattere storico-culturale. Si corregge il refuso.
8. Si verifica la rappresentazione delle mura storiche nella tavola 2
9. Si eliminano i riferimenti agli articoli del PTCP
10. Il comma riporta in sintesi l'articolato della L.R. 20/2000, cui peraltro puntualmente si

riferisce.

11. Si corregge il refuso

ARTICOLO 3.5 POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE

La tav. 2 perimetra areali definiti a differenti gradi potenzialità archeologica con la conseguente norma.

Riserva 13

Anche con riguardo a quanto espresso e richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna in sede di Conferenza di Pianificazione, parrebbe utile una verifica di quanto stabilito nel PSC considerando che

- i criteri definiti nella “Carta delle potenzialità archeologiche” di cui all’art. 38 del PTCP, già costituiscono un metodo per assegnare gradi di “potenzialità” archeologica al territorio ;*
- potrebbe rispondere ai criteri di tutela di detti beni una disposizione per cui “nelle aree interessate dalla formazione di strumenti urbanistici attuativi o da progetti per la realizzazione di opere pubbliche, pur in assenza di perimetri di tutela archeologica, devono essere realizzate indagini archeologiche preventive. Tali indagini, volte all’individuazione di eventuali ulteriori siti archeologici, devono essere effettuate secondo le indicazioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna. Le indagini devono essere finalizzate all’individuazione della possibile presenza di materiale archeologico nel sottosuolo, anche attraverso l’utilizzo delle conoscenze dei depositi archeologici già noti, l’indagine geomorfologica del territorio e l’analisi del popolamento antico.”*
- vengono doppiamente rappresentate, ma con campiture diverse, le aree ad alto rischio, si chiede pertanto di correggere l’errore.*

Risposta

L’elaborato QC.09 “Carta del rischio archeologico” costituisce parte integrante del PSC e, come richiesto dalla Soprintendenza in sede di conferenza di pianificazione, individua le potenzialità archeologiche del territorio, secondo una metodologia condivisa dalla soprintendenza stessa. Pertanto non si ritiene necessario sottoporre ad indagini preventive le aree non interessate da perimetri di tutela archeologica, per le quali si applicano le disposizioni del PSC.
Si corregge la tavola.

TAVOLA 2 - TUTELE E VINCOLI DI NATURA STORICO – CULTURALE, PAESAGGISTICA E ANTROPICA

Riserva 14

Il complesso degli elementi / aree di tutela qui trattati sono rappresentati sulla tav. 2 del PSC, che richiede alcuni perfezionamenti:

Unità di Paesaggio

- *la campitura utilizzata per l'Unità di Paesaggio perifluviale del fiume Secchia nella fascia di bassa e media pianura risulta "bianca" nella legenda: va uniformata con la grafia utilizzata nella tavola;*
- *il riferimento contenuto in legenda cita l'articolo 4.24 anziché il 4.25: si chiede di correggere l'errore materiale.*
- *in relazione all'individuazione delle Proposte di aree di riequilibrio ecologico, si rileva che il Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000 approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 243/2009, non ha accolto la proposta di individuazione delle aree in oggetto e pertanto le stesse possono essere assoggettate esclusivamente ad una disciplina di tipo comunale.*

Linee Elettriche

- *come dettagliatamente argomentato nel RUE le "fasce di attenzione" vanno sostituite con le "Distanza di Prima approssimazione" (Dpa).*
- *nella cartografia di QC_04_1_3 3 "Reti elettriche", si evidenzia un probabile errore nella legenda sulle linee elettriche MT dove con il tratto continuo vengono erroneamente indicate le linee aeree e con il tratteggio quelle in cavo; tutte le linee MT collocate nel centro storico sono in cavo interrato, mentre quelle al di fuori del consolidato sono aeree. Il simbolo che le rappresenta deve quindi essere invertito.*

Risposta

Unità di Paesaggio

- si corregge l'errore grafico
- si corregge l'errore materiale
- si inserisce un nuovo comma all'art. 2.10:
"8. Il PSC recepisce le "proposte di aree di riequilibrio ecologico" di cui all'art. 31 del PTCP, assoggettandole alla seguente disciplina.
All'interno di queste aree non sono ammessi interventi di nuova edificazione, ma solo interventi di qualificazione del patrimonio esistente per esigenze legate all'agricoltura, nel rispetto dei principi generali . Non è inoltre ammessa la realizzazione di nuove infrastrutture.

Linee elettriche

- si modifica la voce di legenda, il contenuto rimane invariato trattandosi dello stesso tipo di fascia
- si corregge l'errore materiale

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO

CAPO 4.4 - NORME RELATIVE AL TERRITORIO URBANO

Articolo 4.17 - Definizione e perimetrazione degli ambiti AR e Articolo 4.18 Requisiti e limiti alle trasformazioni negli ambiti AR

Negli ambiti AR viene prevista una superficie permeabile non inferiore al 20% della ST. Considerando che nel PRG vigente erano stabiliti indici prestazionali più restrittivi (minimo 25%) e che tra gli obiettivi del PTCP vi è quello di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli e favorire la ricarica della falda

Riserva 15

Si chiede di rivalutare la modifica normativa introdotta.

Risposta

Art. 4.19, ultimo comma, si modifica la percentuale minima di SP in 30%.

Riserva 16

Si segnalano alcuni refusi / incongruenze nel testo che vanno risolti:

l'art. 4.17 definisce due (non tre) tipologie di ambiti da riqualificare: gli ambiti AR.s in cui il PSC prevede interventi di trasformazione urbanistica attraverso la sostituzione e integrazione dei tessuti esistenti; e gli ambiti AR.q nei quali prevalgono le esigenze di qualificazione diffusa e ristrutturazione: va corretta l'indicazione.

Al comma 1 dell'art. 4.18 le disposizioni contenute nell' articolo pare ragionevole che debbano valere per tutti i tipi di ambiti AR e non solo per l'ambito definito AR.s; si chiede una verifica ;

Al comma 2 dell'art. 4.18 nella citazione dell'elenco riportato al comma 1, le lettere l) ed m) non sono presenti: si rende necessaria una verifica dei contenuti e il loro perfezionamento.

Risposta

Art. 4.17 si corregge l'errore materiale

Art. 4.18, comma 1: la scheda normativa di dettaglio è prevista solo per gli ambiti AR.s, nei quali il PSC ammette una complessiva trasformazione dell'assetto urbanistico. Per gli ambiti AR.q, di qualificazione diffusa, è invece prevista una norma di carattere generale, trattandosi di microinterventi localizzati.

Al comma 2 si corregge il refuso

CAPO 4.5 - QUALIFICAZIONE VALORIZZAZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO

La tavola 4 del PSC contiene la rappresentazione delle fasce di rispetto della viabilità extraurbana esplicitate all'art. 4.30; rappresenta inoltre il sistema delle reti ciclabili e all'art. 4.28 riporta articolate disposizioni relative alla rete degli itinerari ciclopedonali demandando al POC e al RUE i necessari aspetti attuativi.

Nell'ambito del sistema a rete dei percorsi ciclopedonali devono trovare spazio i punti di interscambio modale, con particolare riferimento al sistema di interscambio bicicletta/bus, oltre a quello automobile/bus e automobile/bicicletta in prossimità della rete provinciale e del sistema di fruizione dei percorsi fluviali.

Obiettivo strategico è anche quello della realizzazione di un sistema a rete che consenta il collegamento in sicurezza di tutto il territorio urbanizzato e urbanizzabile, demandando al POC ed ai PUA le specifiche condizioni per la realizzazione di tali percorsi negli ambiti da essi disciplinati ed al RUE la disciplina per l'adeguamento dei percorsi pedonali esistenti, anche in relazione alle condizioni di qualità di tali spazi, della sicurezza e del transito per le persone con difficoltà motoria.

Nell'ambito della qualificazione dello spazio pubblico e della sicurezza stradale si raccomanda che il PSC assuma come strategia generale quella della moderazione del traffico in ambito urbano che deve essere declinata soprattutto negli ambiti soggetti a riqualificazione urbana ed a quelli di nuovo insediamento, oltre che agli intorni delle aree che ospitano le dotazioni territoriali di servizio alla popolazione, ad esempio dettando le condizioni per la formazione di "zone 30 km/h".

Riserva 17

Si richiede all'Amministrazione Comunale di perfezionare i documenti di Piano

- distinguendo graficamente la rete ciclabile esistente / di progetto sulla tav. 4 del PSC*
- valutando e/o recependo nelle forme ritenute opportune, quanto sopra esposto considerando le opportunità offerte dagli ambiti di nuovo insediamento e da quelli da riqualificare.*

Risposta

Si individuano le piste ciclabili esistenti e, se definite, quelle di progetto.

Riguardo alle indicazioni sulla sicurezza stradale, si ritiene che il PSC non abbia le funzioni di Piano del traffico.

ARTICOLO 4.25 LE UNITÀ DI PAESAGGIO

Riserva 18

L'elaborato cartografico ove viene operata l'individuazione delle unità di paesaggio è la tavola 2 del PSC, e si suggerisce di inserire, per analogia di materia trattata, la disciplina delle unità di paesaggio nel titolo 3 delle norme tecniche di attuazione.

Risposta

L'inserimento nel Titolo 4 è funzionale alla definizione delle Unità di paesaggio come elementi di potenziale valorizzazione del paesaggio – come peraltro sono intese anche nel PTCP - più che oggetti di tutela

CAPO 4.6 - DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

Riserva 19

Con riguardo alla classificazione (Articolo 4.33) e alla Definizione e articolazione delle attrezzature e spazi collettivi (Articolo 4.35) anche al fine di tendere ad una meno rigida o più agevole gestione del Piano, si suggerisce di:

- rendere coerenti la distinzione operata nell'ambito della classificazione delle attrezzature/spazi collettivi con quanto rappresentato nella tavola 4 del PSC, perché appaiono incongruenti tra loro; a solo titolo di esempio si rileva che la distinzione tra servizi di livello sovracomunale, locale e comunale (sempre che sia necessaria o funzionale rispetto alle disposizioni normative) non trova riscontro nella cartografia di piano e che la classificazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione non è la medesima operata nella cartografia, COL-C nelle tavole e COLL-U nelle norme.
- individuare genericamente gli spazi ed attrezzature di livello locale (COLL-L) nella tavola 4 del PSC, demandando alla cartografia di RUE l'esatta attribuzione tipologica delle stesse (scuole, spazi verdi, etc).

Risposta

Si corregge il refuso COLL-L / COLL-U

Si verifica la coerenza tra norme e cartografia

Nella logica di interesse locale – e pertanto non strategico – delle attrezzature COLL-L non si ritiene congruente con il carattere strategico dello strumento la loro rappresentazione nel PSC.

Riserva 20

Con riguardo alle attrezzature a rete ed agli impianti di cui agli articoli 4.31 e 4.32 si chiede di porre attenzione a quanto segue:

- sulla tav. 4 del PSC sono riportate "fasce di attenzione" degli elettrodotti che non trovano però riscontro all'art. 4.31. Ma come ampiamente argomentato nel RUE (Art. 3.6.2. Elettrodotti e relative norme di tutela) l'articolato relativo a questi impianti deve essere riformulato in quanto fa riferimento a normative e valori di riferimento abrogati. In conseguenza, deve essere rivista anche la relativa cartografia;
- inoltre all'art. 4.31 viene citato l'art. 4.38 che non compare nelle norme di piano.
- Con riguardo agli Impianti fissi per la telefonia mobile premesso che la DG.R. n. 197 del 20/2/2001 è stata abrogata e sostituita con la DGR 1138/2008, considerando le potenze crescenti installate da tali impianti,
- si ritiene che l'articolato potrebbe essere integrato con un comma che richiami la necessità di verifiche puntuali qualora siano previste nuove edificazioni nelle zone limitrofe all'impianto o vengano modificate le esistenti. In sede di autorizzazione vengono infatti definiti dei volumi che delimitano le zone in cui è possibile il superamento dei limiti di riferimento; tali volumi sono normalmente ad una certa altezza dal suolo e costituiscono un vincolo qualora si vogliano realizzare interventi che potenzialmente possono andare ad interessare tali volumi.

Risposta

Elettrodotti: si verificano i riferimenti normativi. Le fasce di attenzione rappresentano le aree

all'interno delle quali deve essere richiesta all'ente gestore la verifica dell'effettiva dimensione della fascia di rispetto, e costituiscono una indicazione – appunto di attenzione – per le verifiche da effettuare in sede di intervento.

TITOLO 5 - DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

Articolo 5.1 Territorio rurale – Classificazione e obiettivi della pianificazione

Premesso che l'elaborato cartografico ove viene effettuata l'individuazione degli ambiti del territorio rurale è la tavola 4 del PSC (e pare opportuno specificarlo al corrispondente Articolo 5.1) e che i commi dell'art 5.5. necessitano di essere rinumerati, si pone l'attenzione sulla tabella riportata al comma 2 dell'art. 5.5 degli Interventi ammessi nel territorio rurale.

L'insediamento di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, nonché di attività di gestione dei rifiuti non costituenti impianti di smaltimento, quali stazioni e piattaforme ecologiche, non si ritiene coerente con le finalità di tutela e conservazione degli ambiti individuati ad alta vocazione produttiva agricola proprio ai sensi della LR 20/2000. Si rammenta, infatti, che la stessa legge impone di escludere, da tali ambiti, l'insediamento di attività che possano compromettere i suoli agricoli produttivi non strettamente connesse con l'attività agricola.

Riserva 21

Considerando che stazioni e piattaforme ecologiche possono trovare idonea collocazione negli ambiti produttivi (come di frequentemente si verifica) e nella consapevolezza che oggi la materia degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti è disciplinata in maniera specifica in quanto considerati opere pubbliche o di pubblico interesse, si chiede alla A.C. di riconsiderare la possibilità di insediare tali attività dagli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVP), in conformità a quanto disposto anche dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1620/2001, la quale inserisce tali ambiti tra le zone da considerare non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti.

Risposta

Si corregge la numerazione dei commi e si elimina la tabella non necessaria stante l'elencazione delle attività ammissibili di cui al comma 2. Inoltre si modifica il quinto alinea del comma 2 dell'art. 5.5 nella seguente formulazione:

- impianti di recupero di rifiuti agricoli (sfalci, tagli di bosco, ecc.) finalizzati alla alimentazione degli impianti a biomassa;

e si elimina l'alinea successivo.

ARTICOLO 5.6 INSEDIAMENTI INCONGRUI NEL TERRITORIO RURALE

Gli insediamenti di attività produttive non coerenti con il territorio rurale, definiti "IP.nc" vengono menzionati nelle norme tecniche di attuazione del PSC, ma rappresentati nella Cartografia di RUE.

Si rammenta inoltre che (comma 7, art. 75 del PTCP) qualora gli insediamenti incongrui nel territorio rurale richiedano "interventi edilizi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente in ragione della particolare consistenza e/o complessità organizzativa, sono soggetti a inserimento nel POC, per garantire il coordinamento degli interventi (eventualmente attraverso PUA) e il controllo della qualità complessiva del recupero".

Riserva 22

Considerato che gli insediamenti ritenuti incongrui sulla base della schedatura operata in sede di Quadro Conoscitivo vengono definiti nelle norme tecniche di PSC (AI.1, AI.2.1 e AI.2.2) si ritiene opportuno che gli stessi vengano rappresentati anche nella cartografia di Piano e non solamente in quella di RUE.

Risposta

Le norme del PSC definiscono le linee-obiettivo per gli impianti produttivi in territorio rurale, considerati attività non congruente con quelle proprie di questo territorio ed individuano inoltre gli edifici – indipendentemente dal loro uso – che sono stati valutati incongrui ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 16/2002. Si tratta quindi due casi diversi, che diversamente sono trattati nella normativa e nella cartografia. Nel primo caso il PSC individua la tipologia di insediamento e attribuisce al RUE il compito di definire la normativa attuativa specifica. Per questo motivo è cartografia del RUE a riportare la perimetrazione degli IP.nc che, in quanto ammessi solo per la prosecuzione della sola attività in essere, possono essere soggetti a rapide dismissioni, a seguito delle quali l'impianto può essere riconvertito ai soli usi agricoli.

Nel secondo caso – gli edifici classificati AI – il PSC riporta nella normativa l'elenco di tutti gli edifici in tipologia AI2.2 e consente – attraverso l'inserimento nel POC – il trasferimento di una quota della superficie di tali edifici in ambiti in cui sia ammesso l'insediamento, previa demolizione dell'edificio e rinaturalizzazione del sito. Le due restanti tipologie – AI1 e AI2.1 comprendono edifici che ospitano o possono ospitare attività considerate congruenti con il territorio rurale e che sono considerati mitigabili nel loro impatto negativo sul territorio stesso.

Si ritiene pertanto che le modalità di rappresentazione adottate siano coerenti con il dettato normativo.

ARTICOLO 5.7 ALTRI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL TERRITORIO RURALE

La norma di PSC stabilisce (comma 1 art. 5.7) che per essi "Il RUE può ammettere l'intervento di ampliamento fino alla saturazione di un indice di utilizzazione fondiaria nell'area perimetrata, o attraverso interventi di ampliamento una tantum diversi, comunque in funzione di specifiche e documentate necessità aziendali".

Riserva 23

Si chiede di controdedurre fornendo chiarimenti in merito:

- all'indice di utilizzazione fondiaria nell'area perimetrata in PSC al fine di comprenderne la effettiva potenzialità ;*
- ai criteri che hanno condotto alla decisione di consentire l'ampliamento fino a saturazione di insediamenti produttivi che non hanno caratteristiche tali da essere considerati coerenti con il territorio rurale, quando la disciplina prevista nel RUE per tali elementi appare in contrasto con quella del PSC, in quanto prevede "interventi convenzionati di ampliamento una tantum con incremento massimo della Su esistente pari al 10% [...]".*

Risposta

Gli insediamenti IP.nc sono attività legittimamente insediate, in forza di previsioni del previgente PRG. Di conseguenza il PSC attribuisce al RUE il compito di normare la permanenza di queste tipologie di insediamento, limitando la possibilità di cambio d'uso solo verso attività compatibili con il territorio rurale e consentendo solo modesti interventi atti al funzionamento dell'attività in essere. L'indice di riferimento è quello del previgente PRG, che consente i modesti ampliamenti funzionali all'attività in essere, limitati nel RUE al 10% della Su esistente.

ARTICOLO 5.8 PROGRAMMI DI RICONVERSIONE E AMMODERNAMENTO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA DELLE AZIENDE SINGOLE O ASSOCIATE – PRA

Riserva 24

Si chiede di rendere coerente la definizione di PRA ivi contenuta con quella riportata nel RUE, utilizzando una unica dicitura.

Risposta

Si unifica la denominazione e si rimanda nell'articolo alla definizione di PRA contenuta nel fascicolo "Definizioni", che costituisce parte integrante del RUE.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA QUALITÀ ECOLOGICA PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA DEL RISPARMIO ENERGETICO ED IDRICO E PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI

Riserva 25

Con riferimento all'intero titolo e per una sua più esplicita ed efficace applicazione negli strumenti urbanistici operativi ed attuativi del PSC, si rende opportuno integrarlo

- *con un esplicito richiamo alle disposizioni volte a perseguire la sostenibilità energetica degli insediamenti di cui agli articoli 83, 84, 85 e 87 del PTCP2009 ;*
- *dando attuazione alle direttive contenute negli articoli 77, 78, 79, e 80 del PTCP2009, relative al risparmio idrico/riutilizzo delle acque reflue, alla protezione e risanamento dall'inquinamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico. In particolare con riferimento al tema del rumore, si ritiene che le norme debbano esplicitare quanto previsto all'art. 78 del PTCP: o nel presente Titolo ovvero nelle schede degli ambiti.*

Risposta

- Si inserisce al comma 1 dell'art. 6.1 il riferimento ai citati articoli del PTCP.
- Il PSC indica gli obiettivi da perseguire e demanda al RUE il compito di definire in dettaglio le modalità. Nelle schede degli ambiti vengono indicati gli obiettivi di contenimento dei livelli di rumore in coerenza con la classificazione acustica del territorio comunale.

Riserva 26

Con riferimento al parere di ARPA e con riguardo all'art. 6.2 - Direttive al POC per la localizzazione degli impianti per lo sfruttamento di Fonti Energetiche Rinnovabili, si chiede all'AC di perfezionare/ integrare il testo valutando nelle forme opportune quanto segue:

- *la norma regionale citata al comma 2 dell' articolo 6.2 è divenuta definitiva con la Delibera Assembleare Progr. n. 28 del 6/12/2012 e riguarda solo l'energia solare fotovoltaica e non gli altri impianti citati al comma 1. Per le altre tipologie di impianti, costituisce riferimento la Deliberazione assembleare n. 51 del 26/7/2011.*
- *In relazione agli impianti fotovoltaici a terra, in base alle indicazioni riportate nella norma regionale, la loro promozione va comunque attentamente valutata in relazione alla tutela e valorizzazione del suolo e del settore agricolo; si ritiene che quanto riportato al comma 4 non renda conto tali obiettivi ;*
- *Per quanto riguarda invece gli impianti a biomasse, nel relativo comma non viene citata la norma regionale di riferimento volta a limitare l'impatto che gli impianti hanno sulla qualità dell'aria, in particolare quelli a combustione diretta. Considerando che Bastiglia è inserita nelle aree di superamento del PM10 e che il loro impatto sulla qualità dell'aria è tutt'altro che trascurabile qualora questi non siano dotati di opportuni impianti di abbattimento, si ritiene che quanto meno venga puntualmente citata ed applicata la delibera sopra richiamata e per quanto ulteriormente possibile ne venga limitata la promozione.*

Risposta

- Si correggono i riferimenti alle D.A.L.
- Per gli impianti fotovoltaici a terra, l'ultimo capoverso del comma 2 riporta: "La superficie destinabile a tali impianti deve essere complessivamente inferiore al 2% della superficie del territorio rurale (vale a dire dell'intero territorio comunale con l'esclusione del territorio urbanizzato e di quello urbanizzabile)"; si ritiene che questa severa limitazione costituisca l'applicazione della norma regionale.
- Per gli impianti a biomassa si inserisce il riferimento alla norma regionale.

ALLEGATO ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE: SCHEDE RELATIVE AGLI AMBITI TERRITORIALI

In linea generale si considera che il contenuto delle schede deve risultare sempre coerente con quanto riportato nell'Allegato alla VALSAT/Rapporto Ambientale del PSC

Riserva 27

Si segnalano i seguenti aspetti di dettaglio che richiedono di essere verificati, e ove necessario, perfezionati:

- *verificare e rendere coerenti i dati metrici relativi alla superficie territoriale degli ambiti individuati nell'allegato alle norme e nell'allegato alla valutazione di sostenibilità ambientale, nonché di riportare in entrambi gli elaborati i medesimi ambiti soggetti a trasformazione ;*
- *integrare i dati relativi alla pianificazione sovraordinata con la precisazione che tutti gli ambiti individuati ricadono all'interno del limite della criticità idraulica di cui all'articolo 11 del PTCP ;*
- *integrare le schede con l'indicazione delle dotazioni territoriali ed ambientali necessarie alla realizzazione dell'ambito, se e dove prescritte ;*

Ambiti di nuovo insediamento prevalentemente residenziale

- *al termine delle schede gli ambiti sono raffigurati in modo "indicativo e di massima": pare necessario riportare prioritariamente lo stralcio della tav. 4 del PSC ed eventualmente accostarlo alla rappresentazione aerofotografica del contesto come risulta ora ;*
- *sempre con riguardo alle suddette raffigurazioni "indicative e di massima" pare comunque necessario portare a coerenza la rappresentazione dell'ambito "AN.1 Bastiglia sud" in quanto nell'allegato è inclusa una porzione di territorio, campito con tratteggio, classificata come ambito agricolo periurbano sulla Tav. 4, ovvero per gli ambiti "AN.1 Bastiglia sud" e "AN.3 Bastiglia nord" è necessario integrare le elaborazioni cartografiche con una legenda che indichi cosa rappresentano i perimetri campiti con linee trasversali di colore verde ;*
- *con riferimento al contenuto della lettera f) si chiede di :*
 - *esplicitare quali siano gli usi urbani compatibili (con la residenza) e gli "usi agricoli compatibili" e quindi possibili nel limitrofo territorio agricolo periurbano;*
 - *modificare la dicitura delle medie – piccole strutture di vendita, riportando la Superficie di Vendita anziché la Superficie Utile, in conformità al Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali (POIC).*
- *con riguardo all'ambito AN.1 al punto i) pare necessario chiarire la formulazione ovvero se sia o non sia previsto l'insediamento di funzioni non residenziali*

Ambiti a carattere prevalentemente produttivo

Con riferimento alle schede relative agli ambiti da riqualificare AR.q (zona commerciale – artigianale localizzata ad ovest della SS12) e AR.s (ambito localizzato in aderenza alla SS12 a nord dell'intersezione con via Marconi si chiede di integrare e rendere coerenti gli elaborati in relazione a quanto segue:

- *verificare l'effettiva superficie dei due ambiti, considerato che da un punto di vista grafico non paiono particolarmente differenti, mentre vengono dichiarati rispettivamente pari a 66.000mq e a 31.000mq; si rileva, inoltre, che la superficie dell'ambito AR.q è pari a 30.206mq.*
- *l'applicazione dell'indice Ip1 non appare conforme alla definizione dello stesso contenuta all'articolo 4.6, comma 2, lettera e) delle norme tecniche di attuazione, in quanto quest'ultimo si riferisce alla superficie fondiaria, mentre nelle schede d'ambito la sua applicazione trova conferma nella superficie territoriale;*
- *nell'ambito dell'indicazione dei "Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali" si chiede di citare l'ambito produttivo consolidato a carattere commerciale, denominato APC.c*;*
- *laddove si dichiara che l'ambito è accessibile da Via Marconi, si chiede di correggere*

- l'errore materiale specificando che l'accessibilità avviene da Via Stradello Secchia;*
- *Poiché trattasi della norma dell'ambito AR.q (che è norma specifica non diffusa) con riferimento alla sezione g) "Carichi insediativi massimi ammissibili" si chiede di meglio circostanziare quale sia l'entità (di superficie ...? di volume ...?) delle "situazioni di diritto" del vigente PRG su cui il POC applica l'eventuale incremento max del 20% ;*
 - *In relazione alla eventuale attuazione di previsioni commerciali nel paragrafo "Standard di qualità ecologico – ambientale da assicurare e relative dotazioni richieste" è necessario integrare ovvero richiamarsi alle disposizioni del POIC circa le mitigazioni e compensazioni ambientali e paesaggistiche della Valsat del POIC, come specificate nell'Allegato 3.2 delle norme tecniche dello stesso, con particolare riferimento alla previsione di barriere vegetali di tipo arbustivo con funzione di schermo visivo e mitigazione.*

Risposta

- I dati metrici di superficie sono stati verificati e, laddove necessario, corretti
- Il riferimento all'articolo 11 del PTCP è già presente in tutte le schede al punto b)
- Le dotazione territoriali e ambientali sono perlopiù indicate come da definire all'atto dell'inserimento dell'ambito nel POC, in quanto derivanti dall'analisi di dettaglio delle condizioni e delle eventuali situazioni di criticità presenti in quel momento, di conseguenza appare prematura la loro definizione oggi, in assenza della definizione dell'assetto, delle soluzioni viabilistiche, delle mitigazioni previste, ecc.

Ambiti di nuovo insediamento prevalentemente residenziale

Si inserisce anche lo stralcio del PSC nelle schede normative degli ambiti

Gli usi urbani compatibili sono quelli ammessi per gli ambiti urbani consolidati AUC , così come individuati all'art. 4.2.2. delle norme del RUE (a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b7, b8, b9, b10.1, b10.2, b10.3, b10.4, b11.1, b12, b14.1, b15, b16, e1, e2, f1, f3, f5, f6); gli usi agricoli compatibili sono quelli ammessi negli ambiti agricoli periurbani, così come definiti all'art. 4.6.4 delle norme del RUE (a3, c6, d1, d3, d4, d8, b4, b8, b10.1, b10.2, b14.1, b14.2, d7, e4, e3, f2, f3, f4, f11

Si corregge il refuso Su in SV

Ambito AN.1: al punto f "funzioni ammesse" della scheda si dice "Residenza e usi urbani compatibili; è ammessa la localizzazione di una medio-piccola struttura di vendita alimentare e non alimentare con SVU ≤ 800 mq.", cioè, oltre agli usi compatibili cui alla risposta precedente, è esplicitamente ammesso anche l'insediamento di una MP struttura di vendita.

Ambiti a carattere prevalentemente produttivo

I dati metrici di superficie sono stati verificati e, laddove necessario, corretti

Si corregge il refuso territoriale in fondiaria: trattandosi di ambiti già insediati da riqualificare è più corretto fare riferimento alla Sf, come correttamente indicato all'art. 4.6 delle norme del PSC.

Si inserisce la specifica nella scheda dell'ambito AR.q (adiacente)

Si corregge la denominazione della viabilità

Si tratta delle situazioni già insediate, legittimate da titoli edilizi.

Si inseriscono le specifiche indicate dal POIC.

ELABORATI CARTOGRAFICI

Riserva 28

Si espongono di seguito alcuni suggerimenti relativi alla cartografia di Piano volti principalmente a perseguire una migliore leggibilità dei tematismi rappresentati, risolvere talune incoerenze/imperfezioni riscontrate:

- relativamente agli elaborati cartografici di PSC e di RUE, si rileva che numerosi tematismi sono rappresentati con campiture molto simili tra loro rendendo così difficoltosa la lettura delle tavole. Si suggerisce, quindi di procedere ad una revisione delle campiture utilizzate al fine di migliorare la leggibilità degli elaborati.

Tavola 4 - Ambiti e trasformazioni territoriali

- nell'ambito della macro – classificazione del territorio comunale la campitura utilizzata per indicare il territorio rurale in legenda non corrisponde a quella effettivamente utilizzata nella tavola; si chiede pertanto di uniformarle.
- alla dotazione riportata in legenda con la sigla URB.b non è associata alcuna campitura mentre sulle tavole è riportata con una campitura viola, che pare afferire al tematismo riportato in legenda come “Manufatto per impianto tecnologico”.
- Relativamente alla dotazione riportata in legenda con la sigla URB.c, si rileva che, così come richiamata in legenda, tende ad indicare tre tipologie di elementi: gli impianti del sistema delle telecomunicazioni, gli impianti radio mobile esistenti e gli impianti radio mobile di progetto.
- si ritiene opportuno distinguere dal punto di vista cromatico la rete e gli impianti di distribuzione del gas da quelli di distribuzione dell'energia elettrica, ancorché l'elaborato in oggetto campisce distintamente i metanodotti dagli elettrodotti.
- le dotazioni riportate in legenda con la sigla COL-C, non corrisponde a quella utilizzata nel comma 3 dell'articolo 4.33 delle norme tecniche, dove viene invece utilizzata la sigla COL-U per indicare le dotazioni aventi un bacino di utenza di livello comunale.
- la distinzione cromatica delle dotazioni riportate in legenda con la sigla COL-C.c e COL-C.c*, non trova effettivo riscontro nella cartografia e non risulta chiaro se la previsione di trasformazione di un parcheggio P1 discenda dalla soppressione di una zona a verde attrezzato.
- nella sezione denominata in legenda “SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE – TERRITORIO RURALE” sono stati individuati esclusivamente elementi antropici relativi al sistema della mobilità: il titolo pare invece doversi riferire alle infrastrutture viarie.
- la rappresentazione dell'area di valore naturale ambientale (AVN) attigua al fiume Secchia, appare in riduzione rispetto alla rappresentazione delle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua operata nella tavola 1 del PSC: è non è chiaro se trattasi di mero errore o di una scelta.
- parrebbe infine opportuno uniformare i tematismi contenuti nelle tavole 1 e 2 del PSC con quelli rappresentati rispettivamente nelle tavole 1.1.5 e 1.2.5 del PTCP2009; infatti, negli elaborati cartografici si rileva che alcuni temi relativi alla tutela delle risorse naturali sono riportati nella tavola delle tutele storico-culturali. A titolo di esempio si citano il sistema forestale e boschivo, tema strettamente connesso con la tutela della biodiversità e delle reti ecologiche e rappresentato nella tavola 2 di PSC, nonché il sistema idrografico, tema strettamente connesso con le tutele di tipo paesaggistico oltre che idraulico, ma rappresentato nella tavola 1 di PSC.

Risposta

Nel quadro della complessiva revisione della cartografia allo scopo di migliorarne la leggibilità ed eliminare le eventuali discrepanze tra legenda e tavola sono stati affrontati anche gli aspetti citati.

PARERE AMBIENTALE IN MATERIA DI VAS-VAL.S.A.T. ART.5 DELLA L.R. 20/2000 E ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.

VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che negli elaborati permangono diffusi ed impropri riferimenti al documento preliminare o a fasi successive di definizione del piano, che devono essere riverificati e perfezionati, trattandosi di Valsat non più preliminare bensì riferita al PSC, si considera che il documento appare carente in taluni aspetti.

A) *Si richiama in proposito l'articolata ed esaustiva valutazione espressa da ARPA e alla quale si chiede di contro dedurre nelle forme opportune, integrando e perfezionando degli elaborati VAS- VALSAT – Rapporto ambientale a fini VAS.*

In particolare, ma non esclusivamente, si rendono necessarie le seguenti integrazioni con riguardo ai seguenti temi:

A.1) - Classificazione acustica

La classificazione acustica del territorio comunale allegata tra i documenti di PSC fa riferimento ad una cartografia che risulta elaborata nel 2008 e le aree in progetto riportate non risultano corrispondenti con le previsioni dell'odierno PSC.

- *Si rende quindi necessario provvedere al suo aggiornamento, mentre eventuali criticità determinate dalla vicinanza di classi acustiche contigue non compatibili, comportano la necessità di ulteriori approfondimenti/mitigazioni che devono trovare riferimento/recepimento anche nelle schede relative agli ambiti, allegate alle norme di PSC.*
- *Per gli ambiti residenziali AN.1 Bastiglia sud, AN.2 Bastiglia Est e AN.3 Bastiglia Nord, si richiama la necessità di redigere uno studio di clima acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 3 L. 447/95 che, in coerenza con gli obiettivi definiti, valuti le mitigazioni fattibili da prescrivere in sede attuativa, per il raggiungimento dei limiti della classe acustica assegnata all'ambito in relazione alle funzioni.*
- *Nel dettaglio degli ambiti si richiede il perfezionamento delle schede d'ambito in relazione alle opportune fasi di pianificazione:*

AN.1 Bastiglia sud

Al punto h) "Dotazioni territoriali e altre prestazioni di qualità urbane richieste", al punto c) "limitazioni e criticità ambientali", viene segnalata la presenza della SS12 e vengono individuate le relative azioni per mitigarne la presenza, ma non viene valutata la nuova viabilità di collegamento tra la SS12 e Via San Clemente.

- *Entrambe le infrastrutture vanno considerate al fine di individuare le prescrizioni di sostenibilità e perseguire gli obiettivi di qualità e salubrità urbana. La scheda di Valsat riporta nel merito una serie di prescrizioni che non sono state assunte nella scheda d'ambito.*
- *Anche i punti d), i) e l) vanno integrati in tal senso.*
- *Riguardo al clima acustico, l'area dovrebbe essere attribuita alla classe II di progetto, almeno nelle parti prevalentemente residenziali.*

AN.2 Bastiglia Est

Le prescrizioni individuate dalla Valsat per mitigare la presenza della nuova viabilità (fascia di mitigazione per il rumore, adeguate distanza di rispetto dalla viabilità) non sono puntualmente assunte nella scheda d'ambito.

- *Al fine di ottemperare agli obbiettivi assunti dal piano in tema di protezione dal rumore, l'area dovrebbe essere attribuita alla classe II di progetto, almeno nelle parti prevalentemente residenziali.*

AN.3 Bastiglia nord

L'ambito risulta in classe acustica III come il tessuto residenziale adiacente e si colloca in vicinanza ad una classe V assegnata all'area industriale indicando una potenziale criticità acustica. Tale criticità non viene evidenziata né al punto c) né al punto i) dove si asserisce "ambiente acustico: l'ambito non presenta particolari limitazioni". Nella scheda allegata alle Norme, al punto "limiti e condizioni di sostenibilità", viene esclusivamente consigliata la realizzazione di una schermatura verde lungo il lato nord dell'ambito stesso.

Si rende opportuno rivalutare la condizione del clima acustico e le mitigazioni necessarie.

AR.s - SS12 – Via Marconi

- La prescrizione "Si dovrà evitare la vicinanza di nuove funzioni residenziali a margine della viabilità principale e a ridosso dell'area produttiva. La progettazione dell'insediamento dovrà prevedere un'adeguata fascia di mitigazione dal rumore" desunta dalla scheda di Valsat non viene riportata nella scheda d'ambito. Va quindi integrata.
- Al fine di ottemperare agli obiettivi assunti dal piano in tema di protezione dal rumore andrebbero applicate le direttive previste all'art. 78 del PTCP.

AR.q Zona commerciale -Artigianale

Tra le azioni di mitigazione elencate nella Valsat vi sono "schermature con opportuna vegetazione" e "dislocazione dei manufatti al fine di non procurare conflittualità tra le attività produttive e le funzioni residenziali preesistenti". Queste azioni non sono riportate nella relativa Scheda d'ambito e non sono comunque sufficienti a mitigare l'impatto del traffico indotto sulle abitazioni esistenti.

A.2 Infrastrutture per raccolta e trattamento delle acque reflue

Sulla base anche delle valutazioni espresse dal servizio si considera che il sistema fognario esistente nel Capoluogo conferisce le acque reflue all'impianto di depurazione biologico di Bomporto. L'impianto è stato potenziato nel 2007 e attualmente risulta avere una potenzialità depurativa di 14.500 a.e. a fronte di un carico organico medio in ingresso di poco più di 8.000 a.e.

La potenzialità residua del depuratore di Bomporto è pertanto in grado di soddisfare l'incremento di carico residenziale ipotizzato dal PSC nel quindicennio.

L'ubicazione planimetrica delle reti fognarie esistenti consentono di effettuare agevolmente gli allacci fognari delle nuove espansioni alla rete attuale.

Non si rilevano problematiche anche per quanto riguarda il dimensionamento dei manufatti scolmatori e degli impianti di sollevamento posti a valle.

Stante la collocazione delle due porzioni di territorio in cui sono previste le due espansioni residenziali significative AN1 e AN2, da un punto di vista fognario, il secondo ambito presenta un minor impatto rispetto l'ambito AN1 in quanto, la rete fognaria esistente alla quale collegare la rete di progetto è già di tipo separato.

Nel caso dell'AN1 invece l'allaccio della rete separata di comparto avverrebbe su un collettore di mista determinando, durante gli eventi meteorici, un incremento del carico inquinante sversato in acque superficiali dal manufatto scolmatore posto subito a valle.

Inoltre risulta (valutazione ARPA) che la fognatura del nuovo ambito può collegarsi a quella esistente nell'ambito limitrofo fatto salvo il suo adeguamento che potrebbe risultare insufficiente ad accogliere un carico maggiore.

- Questi aspetti devono essere opportunamente considerati tra le prescrizioni ambientali, compensazioni e mitigazioni contenute nelle schede di Valsat del Piano e, conseguentemente, vanno meglio definite le condizioni per rendere correttamente attuabile l'ambito AN1.

Inoltre con riguardo all'ambito AR.q Zona commerciale -Artigianale nella scheda allegata alle Norme viene indicato che la rete fognaria è presente sul confine nord dell'area e che le reti fognarie per la realizzazione dell'intervento potranno connettersi con quelle presenti

nella porzione di territorio già insediata.

- Si chiede di verificare se le tale rete risulti già adeguata.

B) Inoltre si chiede di contro dedurre nelle forme ritenute opportune a quanto argomentato nella valutazione espressa da ARPA relativamente al "Quadro Conoscitivo", alla "Relazione - Schema di assetto strutturale" ed agli aspetti della "Valsat – Rapporto ambientale di VAS" per quanto non già dettagliato nel presente atto.

C) Con riguardo agli indicatori di Valsat si chiede di valutare quanto segue:

- con riferimento al set di indicatori individuato per il monitoraggio del Piano, si suggerisce di integrare lo stesso con ulteriori indicatori significativi e misurabili per i temi relativi alle condizioni di sicurezza e sostenibilità della mobilità urbana (comma 2 art. 99 PTCP) ed alla qualificazione dell'ambiente urbano, al fine di individuare e spiegare i loro mutamenti nel tempo.
- considerato quanto indicato al paragrafo 8.2.2 della VALSAT del PTCP2009 nella sezione Monitoraggio, si evidenzia la necessità di calcolare gli indicatori della VALSAT di PSC al fine di pervenire ad uno stato "zero" di riferimento su cui basare l'attività di monitoraggio di Piano e la verifica di validità degli indicatori da effettuare almeno ogni cinque anni. si ribadisce la necessità di esplicitare l'unità di misura dei seguenti indicatori: Riqualficazione urbana in aree soggette a liquefazione, Aree soggette a perequazione territoriale e Qualità delle acque superficiali del Canale Naviglio indicati nel set di indicatori presi a riferimento per la valutazione delle scelte strategiche di PSC.
- inoltre con riguardo alla Qualità delle acque superficiali (LIMeco) del Canale Naviglio considerato che "la vigente normativa sulle acque, ha modificato in modo sostanziale i criteri di classificazione delle acque superficiali. Pertanto l'indice SACA non è più utilizzabile. Si suggerisce di utilizzare in sostituzione il LIMeco (D.M.56/2009 e D.M. 260/2010)".

Risposta

A.1) - Classificazione acustica: Il comune di Bastiglia è dotato di classificazione acustica approvata. Nella fase tra l'adozione e l'approvazione del PSC è stato redatto l'aggiornamento della Classificazione acustica ai nuovi strumenti di pianificazione, di cui si proporrà al Consiglio Comunale l'adozione contestualmente alla approvazione del PSC e del RUE

AN.1 Bastiglia sud. Si riportano nella scheda normativa le prescrizioni di quella di ValSAT, precisando anche il ruolo della viabilità di progetto a sud dell'abitato.

AN.2 Bastiglia Est: Si riportano nella scheda normativa le prescrizioni di quella di ValSAT. Si segnala la valutazione sulla classe acustica per la redazione della Variante di cui al primo punto.

AN.3 Bastiglia nord: Si riportano nella scheda normativa le prescrizioni relative al clima acustico dell'area.

AR.s - SS12 – Via Marconi: Si integra la scheda normativa con le prescrizioni della ValSAT e con ulteriori precisazione relative al clima acustico.

AR.q Zona commerciale –Artigianale: Si integra la scheda normativa con ulteriori precisazione relative al clima acustico

A.2 Infrastrutture per raccolta e trattamento delle acque reflue:

Si riportano nel Quadro Conoscitivo e nella Valsat gli ulteriori elementi conoscitivi messi a disposizione. Si aggiornano in particolare le schede di Valsat recependo le prescrizioni, compensazioni e mitigazioni avanzate, definendo con maggior dettaglio le condizioni per rendere più sostenibile l'attuazione degli ambiti evidenziati.

Punto B: Si rimanda all'allegato al fascicolo "Decisioni sulle osservazioni" (sia del PSC sia del RUE) per le risposte al parere di ARPA.

Punto C: Indicatori di Valsat: per quanto concerne gli ulteriori indicatori suggeriti si è optato, soprattutto per le difficoltà di reperimento dati, al mantenimento del set di indicatori presentato; si è riportato, come richiesto ai fini del monitoraggio, il valore dello stato "0" per gli indicatori assunti; si è altresì meglio precisato l'unità di misura per gli indicatori di cui si segnalava incertezza interpretativa; l'indicatore inerente la qualità delle acque superficiali era già stato corretto nella versione adottata.